



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 69 DEL 23-10-2020

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI ANCHE COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che:

- con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale" si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;
- si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegate ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Tale disturbo può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- rientra tra i compiti dell'Amministrazione comunale contribuire, per quanto possibile, alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;
- il 14 luglio 2014, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato la Raccomandazione 478/UE contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, la Regione Veneto, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, ha comunque approvato disposizioni legislative sul tema;
- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 8 novembre 2012, n. 189 prevede l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza

(LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da “ludopatia”;

- con la Legge 10 settembre 2019, n. 38, recante “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, la Regione Veneto, è intervenuta in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuovendo interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d’azzardo e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie;
- con D.G.R.V. n. 2006 del 30 dicembre 2019, è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 8 “Limitazioni all’esercizio del Gioco” della legge regionale 38/2019, per la prevenzione e contrasto della diffusione del gioco d’azzardo, definendo precisamente le fasce orarie d’interruzione del gioco;
- il Comune di Istrana, intende aderire alle politiche di contrasto del gioco d’azzardo promosse da tutti gli enti o istituzioni che siano di rinforzo alle vigenti norme regolamentari locali, nonché partecipare a tutte le iniziative di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti del legislatore nazionale, al fine di tutelare la salute pubblica della popolazione, in particolare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili e disciplinare l’impatto delle attività connesse all’esercizio del gioco d’azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull’inquinamento acustico

Ritenuto che:

- la pressante necessità di intervenire sia rafforzata, sul piano istruttorio, dalla circostanza che anche nel territorio trevigiano il diffondersi del gioco d’azzardo lecito si configura come un pericolo per la salute pubblica in continuo aumento, come sottolineato nella relazione in data 20 marzo 2017 prot. 51653 del Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, che colloca la Regione Veneto al 5° posto per volume di gioco e al 3° posto per la raccolta degli apparecchi elettronici (dati 2015) ed evidenzia che nell’anno 2016 l’utenza degli ambulatori sia pari a 315 pazienti in cura per GAP nella provincia di Treviso;
- il fenomeno dell’aumento della dipendenza dal gioco d’azzardo è in costante aumento, come si desume dalla relazione del 04 febbraio 2020 prot. 21722 del Dipartimento per le dipendenze dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
- le politiche regionali considerano il gioco d’azzardo come un comportamento a rischio che giustifica pertanto interventi di sensibilizzazione e di contrasto da parte dei servizi e più in generale della comunità locale. A tal fine la regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 749 in data 28 maggio 2018 ha approvato il Piano operativo regionale Gioco d’azzardo patologico, per attuare iniziative volte a rafforzare le capacità dei propri servizi di offrire concrete risposte sociosanitarie ai bisogni di salute correlati al gioco d’azzardo compulsivo;
- il gettito derivante dai giochi ammontava a 61,4 miliardi di euro nel 2010 ed è passato a 96 miliardi di euro nel 2016, come si evince dal Dossier n. 455 del Senato e della Documentazione e ricerche n. 286 della Camera dei Deputati;
- il volume di denaro giocato dagli italiani nel 2017 è aumentato del 6% superando la soglia dei 100 miliardi di euro e nel 2018 è aumentato di un ulteriore 5% attestandosi sui 106,8 miliardi di euro giocati, come si evince dal Libro Blu 2018 dell’Agenzia Dogane e Monopoli;

Atteso che:

- si rinviene l’utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d’intrattenimento con lo scopo di contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle

dinamiche relazionali;

- per contrastare tale fenomeno ed arginare i danni che ne derivano, questa Amministrazione, con deliberazione consiliare n.19 in data 25.05.2020, ha approvato il “Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”;

Considerato che quanto alla tipologia e alla localizzazione, il suddetto regolamento individua dei luoghi sensibili e dei luoghi che commercializzano denaro o l'acquisto di oro, argento e preziosi, rispetto ai quali viene limitata la possibilità di apertura di qualsiasi sala giochi con apparecchi con vincita in denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una distanza minore di 400 metri dai luoghi di cui all'art. 7, c. 2 della L.R. 38/2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.

Viste le sentenze:

- *Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";*
- *Consiglio di Stato n. 3778/2015, concernente la disciplina degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all'interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, disciplinato in senso più restrittivo, gli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all'interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi;*
- *Consiglio di Stato n. 4794 in data 20.10.2015 con la quale viene confermata la potestà del sindaco di stabilire con apposita ordinanza l'orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d'azzardo;*
- *Consiglio di Stato n. 2519 in data 20.10.2016 con la quale si afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;*
- *Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*
- *T.A.R. Veneto n. 2721 del 20 settembre 2001 – sez. I, dove si evidenzia che in presenza di una congrua motivazione, deve essere riconosciuto al sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a disciplinare l'uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel periodo scolastico e durante l'orario delle lezioni;*
- *T.A.R. Emilia Romagna che con Ordinanza n. 42 del 27.01.2016 – ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato per il quale “la prevenzione della ludopatia rientra nell'ambito delle possibili misure di tutela della salute pubblica e, quindi, nella ordinaria competenza sindacale ex art. 50, comma 7, del TUEL (giurisprudenza prevalente), a prescindere dalla invocata legislazione specifica (statale e regionale) sul gioco lecito e dai poteri sindacali di urgenza e contingibilità”. Inoltre, precisa che, “sotto il profilo del danno, appare recessivo l'interesse imprenditoriale privato rispetto alle esigenze di tutela della salute, e non d'interesse del ricorrente il profilo della finanza pubblica”;*
- *Consiglio di Stato del 20 ottobre 2016 n. 2519, con la quale si afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;*
- *Corte Costituzionale del 18 luglio 2014 n. 220 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate*

apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;

- *Corte Costituzionale dell'11 maggio 2017 n. 108 che, in riferimento all'art. 117, commi 2, lettera h) e 3 della Costituzione, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati;*
- *T.A.R. Veneto del 20 settembre 2001 n. 2721– sez. I, dove si evidenzia che in presenza di una congrua motivazione, deve essere riconosciuto al Sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a disciplinare l'uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel periodo scolastico e durante l'orario delle lezioni;*
- *T.A.R. Veneto n. 114/2016, n. 119/2016, n. 753/2015 e n. 811/2015 che hanno ritenuto legittimi i regolamenti o le ordinanze che hanno limitato a otto ore giornaliere l'apertura delle sale scommesse o da gioco;*
- *T.A.R. Veneto del 26 gennaio 2017 n. 130 sez. III, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un'apertura giornaliera pari a otto ore;*
- *T.A.R. Veneto del 3 maggio 2017 n. 434, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un'apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere consecutive;*
- *T.A.R. Veneto del 4 giugno 2018 n. 598 che considera proporzionata l'apertura delle sale giochi dalle 8 alle 22 in quanto: “la riduzione dell'orario di apertura è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicura efficacia”;*

Richiamata la legge regionale veneta del 10 settembre 2019 n. 38 che detta disposizioni sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico e la deliberazione di giunta regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019, pubblicata nel BUR n. 5 del 10.01.2020, che dà attuazione a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 38 del 10.9.2019 in materia di “*Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico*”, prevedendo orari di “*interruzione del gioco*” da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, stabilendo le seguenti tre fasce orarie di “*interruzione del gioco*” per complessive sei ore:

- dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
- dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
- dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione).

Richiamato il “Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 maggio 2020;

Preso atto che l'art. 6 del suddetto regolamento prevede che “L'orario di apertura delle sale giochi o sale VLT, del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere”;

Preso atto altresì che la Giunta comunale nella seduta del 22/01/2020, ha stabilito le fasce orarie per il funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro permettendone l'utilizzo nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- dalle ore 20.00 alle ore 22:00, di tutti i giorni, compresi i festivi;

Considerato che il presente provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute e del benessere socio-economico della collettività locale e in particolare delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d'azzardo e che l'articolazione dell'orario di esercizio appare ragionevole e proporzionata agli obiettivi da perseguire;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 50, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che così recita : "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ";

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;

Vista la legge regionale veneta 10 settembre 2019 n. 38;

Visto lo Statuto Comunale;

DISPONE

- **di stabilire** la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi automatici di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 773/1931 e ss.mm.ii (Testo Unico di Pubblica Sicurezza), installati all'interno di sale giochi, esercizi pubblici e commerciali, ecc., permettendone l'utilizzo nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- dalle ore 20.00 alle ore 22:00, di tutti i giorni, compresi i festivi.

DISPONE INOLTRE

che i titolari delle sale gioco o sale VLT, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti a far osservare quanto sopra indicato, oltre che ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) obbligo di esporre cartelli informativi nonché il materiale fornito dall'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP;
- b) obbligo di esposizione di cartelli informativi i quali devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50x 70 per le sale dedicate;
- c) divieto agli operatori degli spazi riservati ai giochi di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, di far credito ai giocatori d'azzardo e di porre in essere qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo.

- d) nel caso i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti e non oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.
- e) vietata l'installazione di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso, nei punti gioco così come normato ai sensi dell'art. 2, c.1 lett. c) della LR 38/2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico";

AVVERTE CHE

Le violazioni delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, non disciplinate dal TULPS, dalla Legge regionale veneta 10 settembre 2019 n. 38 e/o da altre disposizioni normative in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

AVVERTE INOLTRE CHE

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e, successivamente, trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio online o dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio online o dal ricevimento della presente.

Il Sindaco
Gasparini Maria Grazia

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.*